



FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

Coordinamento Nazionale MEF



SEGRETERIA NAZIONALE

Via Napoli, 51 - 00184 Roma - tel. 06.4828232
web: <http://www.unsamef.it/> e-mail: info@unsamef.it

Roma, 28 dicembre 2021

Con prot. 0148643/2021 l'Ufficio Relazioni Sindacali ha inviato alle OO.SS lo schema di nota in corso di adozione, con oggetto *“Proroga dello stato di emergenza di cui al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 - indicazioni per il personale delle Strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze”*.

La Segreteria Nazionale

All'Ufficio di Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Dipartimento del Tesoro -
Ufficio di raccordo con il D.A.G.
urdag@mef.gov.it

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato -Ufficio per il coordinamento dei
rapporti con il D.A.G.
ucrdag.rgs@mef.gov.it

Al Dipartimento delle Finanze – Unità
organizzative alle dirette dipendenze
del direttore generale delle
finanze - UFFICIO VIII
df.dg.uff08@mef.gov.it

Al Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi- Ufficio di
coordinamento e di segreteria del Capo
Dipartimento
ucscd.dag@mef.gov.it

e p.c. Al Coordinatore dei Medici Competenti
francesco.denuntiis@mef.gov.it

Oggetto: proroga dello stato di emergenza di cui al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 - indicazioni per il personale delle Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.Premessa

Com'è noto, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'attuale contesto di rischio, l'art.1 del decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, recante *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, ha disposto un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

Facendo seguito alle proprie note prott. n. 123478 del 29 ottobre 2021 e n. 136928 del 29 novembre 2021, si forniscono, di seguito, indicazioni per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021.

2. Lavoro agile

Per l'accesso al lavoro agile del personale delle strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le indicazioni stabilite con le note prott. n. 123478 del 29 ottobre 2021 e n. 136928 del 29 novembre 2021, fino al termine dello stato di emergenza come indicato dalla normativa sopra richiamata.

Al riguardo, nelle more della definizione del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), le intese sulle modalità di svolgimento del lavoro agile, stipulate tra il/la dipendente ed il/la responsabile dell'unità organizzativa, restano valide fino al termine del suddetto stato di emergenza.

3. Personale in condizione di fragilità

Con riferimento al personale in condizione di fragilità, l'articolo 17 del decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, ha disposto la proroga dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede per il personale c.d. "fragile" la possibilità di espletare di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Inoltre, il medesimo decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha previsto che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, saranno individuate *"le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"* (art.17 comma 2).

Alla luce del quadro normativo vigente, facendo seguito alle note prott. n. 89679 del 30 luglio 2021 e n. 115816 del 13 ottobre 2021, e fatte salve ulteriori indicazioni che saranno fornite a seguito dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui sopra, si dispone che, non oltre il 31 marzo 2022, il personale individuato come "fragile" ai sensi della procedura di cui alla nota prot. n. 115816 del 13 ottobre u.s., svolge, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diverse mansioni ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.

4. Congedi parentali

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n.221 del 24 dicembre 2021 sono state prorogate, fino al 31 marzo 2022, anche le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, in materia di congedi parentali.

La disposizione in parola prevede che il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, possa astenersi dal lavoro per un periodo

corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021.

Nel caso di genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il beneficio è riconosciuto a prescindere dall'età del figlio.

5. Disposizioni finali

Le presenti indicazioni sono applicabili fino al termine dello stato di emergenza definito con il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, salvo diversa e successiva disposizione dell'Amministrazione.

LA CAPO DIPARTIMENTO
Valeria VACCARO